

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
di Ettore Acerra

Gli oggetti del decreto

Come è noto, il Governo ha esercitato la delega di cui al punto i del comma 181, art. 1, della legge 107/2015, con l'emanazione del Decreto legislativo 13 aprile 2017 n.62, che affronta la problematica della valutazione degli apprendimenti, della certificazione delle competenze e degli esami di Stato per tutto il primo ciclo. Sugli esami di Stato per la scuola secondaria di secondo grado, invece, non si riscontrano interventi particolarmente significativi

Proprio la lettura del contenuto della delega può spiegare la motivazione della sostanziale "asimmetricità" del decreto legislativo 62/2017. Infatti, nella citata fonte normativa nei principi di delega si legge: "Adeguamento della normativa in materia di valutazione e certificazione delle competenze degli studenti, nonché degli esami di Stato, anche in raccordo con la normativa vigente in materia di certificazione delle competenze, attraverso:

1. la revisione delle modalità di valutazione e certificazione delle competenze degli studenti del primo ciclo di istruzione, mettendo in rilievo la funzione formativa e di orientamento della valutazione, e delle modalità di svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo;
2. la revisione delle modalità di svolgimento degli esami di Stato relativi ai percorsi di studio della scuola secondaria di secondo grado in coerenza con quanto previsto dai regolamenti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, nn. 87, 88 e 89.

Nonostante ciò e pur tenendo conto che l'esercizio della delega è stato molto rispettoso dei limiti in essa indicati, nel Capo I (Principi generali) possiamo andare a individuare principi, oggetto e finalità che possono essere riferiti all'intero sistema scolastico".

Il presente contributo, pertanto, sarà finalizzato a rilevare le principali novità rispetto alla normativa previgente, ma anche a cercare di individuare i nodi problematici, in relazione agli strumenti applicativi previsti nel decreto stesso.

I principi e le finalità della valutazione e della certificazione

Senza voler entrare in una pedissequa lettura del testo, è importante sottolineare la rilevanza dell'"incipit" del decreto, nel passaggio in cui definisce l'oggetto della valutazione.

La valutazione ha per oggetto "il processo formativo e i risultati di apprendimento"; quindi l'obiettivo è quello di focalizzare l'attenzione sia sui processi di apprendimento che sugli esiti degli stessi. In altre parole, si vuole capire non solo qual è il profitto del discente, ma anche come si arriva a conseguirlo.

L'obiettivo di questo contributo (di prima riflessione sui contenuti del decreto) non permette di approfondire questo aspetto, che di per sé meriterebbe complesse considerazioni.

Sta di fatto che, rispetto alla formulazione del DPR 122/09 (*... La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico complessivo degli alunni...*), viene sostanzialmente confermata l'impostazione "docimologica", rendendola forse un po' più chiara (cosa si intendeva per "il rendimento scolastico"?).

Si ribadisce e si rinforza, oltre a ciò, la finalità formativa ed educativa della valutazione (nel DPR 122/2009 si diceva "anche formativa"), nell'ottica del contributo al miglioramento degli apprendimenti e del successo formativo degli allievi.

La valutazione del comportamento

Nel corso degli ultimi due decenni, la problematica concernente la "condotta" degli alunni e degli studenti è stata affrontata a più riprese, sia a livello generale (Patto di corresponsabilità, Statuto delle studentesse e degli studenti), ma anche di singola scuola, con l'elaborazione dei regolamenti delle singole istituzioni scolastiche inseriti nel Piano dell'Offerta Formativa.

Come è noto, nel 2008, la legge 169 ha introdotto la definizione di “valutazione del comportamento” che, per la scuole secondaria di primo e secondo grado, deve venir espressa in decimi, concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di corso e all'esame conclusivo del ciclo.

Il nuovo decreto sulla valutazione interviene sulla questione su due livelli diversi, ma fra essi coerenti.

- In linea generale, la valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza. Lo statuto delle studentesse e degli studenti, il patto educativo di corresponsabilità e i regolamenti approvati dalle scuole ne costituiscono i riferimenti essenziali. – In tutto il primo ciclo, la valutazione del comportamento viene espressa collegialmente attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione; quindi, anche nella scuola secondaria di primo grado, non viene più adottata la valutazione numerica.
- Nulla cambia, perché la delega non vi poteva intervenire, sulla valutazione del comportamento nella scuola secondaria di secondo grado.

Non si può non condividere l'impostazione che ispira il decreto 62/2017, nella parte in cui collega la valutazione del comportamento allo sviluppo delle competenze di cittadinanza.

Si può a ciò aggiungere che:

- a tutte le scuole, anche quelle del secondo ciclo, viene indicata la possibilità (sottolineandone indirettamente l'opportunità) di inserire nei Piani dell'Offerta formativa iniziative finalizzate alla promozione e alla valorizzazione dei comportamenti positivi;
- nel primo ciclo, si prevede che saranno oggetto di valutazione le attività svolte nell'ambito di Cittadinanza e Costituzione (fermo quanto previsto dalla Legge 169/2008);
- anche al colloquio nell'esame di Stato del secondo ciclo viene affidato il compito di accertare le conoscenze e competenze maturate nell'ambito delle attività relative a “Cittadinanza e Costituzione”.

Come si vede, forte rimane l'attenzione sulle misure di prevenzione dei comportamenti scorretti, irrispettosi, irresponsabili o comunque poco compatibili con la vita della comunità scolastica.

Quanto le misure previste dal D.lgs 62/2017 saranno efficaci ce lo diranno solo gli esiti da verificare nei prossimi anni.

La valutazione nel primo ciclo

Probabilmente il più acceso dibattito nel merito delle scelte del nuovo decreto sulla valutazione si è “scatenato”, prima, durante e dopo l'elaborazione e l'approvazione del testo, sia sui media che tra gli addetti ai lavori, sull'opportunità di conservare la votazione in decimi in tutta o in parte la scuola del primo ciclo.

L'art. 2 comma 1 del decreto esplicita la scelta del decisore politico, quella cioè di confermare l'attribuzione dei voti numerici sia nella scuola primaria che nella scuola secondaria di primo grado “(...) La valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni nel primo ciclo, ivi compresa la valutazione dell'esame di Stato, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali per il curriculum, è espressa con votazioni in decimi che indicano differenti livelli di apprendimento”.

Non si vuole qui entrare nel merito della validità di questa scelta, essendo chiaro a tutti che non è questione di numeri, lettere o aggettivi, ma il nodo va ricercato in ciò che c'è “dietro” a questi elementi, siano essi letterali o numerici.

A questo proposito, il comma 2 dello stesso articolo 3 aggiunge: “(...) La valutazione è integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto”.

È certo che le misure di accompagnamento dei prossimi anni dovranno supportare le scuole nella ricerca non solo di modalità applicative/operative, ma anche nella diffusione di una cultura docimologica che, almeno nel primo ciclo, già è stata favorita dalle attività realizzate su input del Comitato Scientifico Nazionale per le Indicazioni 2012.

L'ammissione alle classi successive e agli esami conclusivi del primo

Nel periodo immediatamente successivo all'approvazione definitiva del decreto, ma anche con l'approssimarsi dell'avvio del nuovo anno scolastico, un altro "cavallo di battaglia" di giornalisti, politici e "polemisti" vari si è basato sulla considerazione che le modalità previste dal decreto per l'effettuazione degli scrutini, e quindi per l'ammissione alla frequenza delle classi successive, sarebbero più "benevole" nei confronti di tutti i discenti. Ma il decreto 62 è veramente "buonista"?

Confrontando la normativa previgente con le previsioni degli articoli 3 e 6 del D.lgs 62/2017, si può tranquillamente affermare che ciò non sia vero nella forma e nella sostanza.

Infatti, per la scuola primaria, il comma 3 dell'art. 3 prevede che "i docenti della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all'unanimità, possono non ammettere l'alunno o l'alunna alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione".

Tale passaggio riproduce quasi integralmente l'art. 3 comma 1 bis del decreto legge 169/08 già vigente e chiaramente richiamato nel DPR 122/2009: "Nella scuola primaria, i docenti, con decisione assunta all'unanimità, possono non ammettere l'alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione".

Anche per la scuola secondaria di primo grado, il consiglio di classe può deliberare (in questo caso senza obbligo di unanimità) la non ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo con adeguata motivazione (cfr art. 6 comma 2 D.lgs 62/2017).

L'ammissione può essere deliberata, sempre con giudizio motivato, in caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento, ma con l'obbligo di attivare specifiche strategie per il miglioramento.

Anche con la previgente normativa ciò poteva essere possibile, ai sensi dell'art. 2 comma 7 del DPR 122/2009, che prevedeva: "(...) l'ammissione alla classe successiva (...) deliberata in presenza di carenze relativamente al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento (...)".

In linea generale, si può ritenere che l'intero testo del decreto legislativo fonda le sue basi sulla prevenzione della dispersione scolastica, sul potenziamento della valutazione degli apprendimenti come risorsa per migliorare la qualità del sistema, sulla necessità di intervenire tempestivamente ove si verificano situazioni di difficoltà nel processo di apprendimento.

Ciò viene esplicitato sia nella parte concernente la scuola primaria (art. 3 comma 2), sia nella parte concernente la scuola secondaria di primo grado (art. 6 comma 2); in entrambi i casi, infatti, le scuole sono chiamate ad attivare specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento, nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali indichino livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione (formulazione utilizzata per la scuola primaria) o carenze nell'acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline (formulazione utilizzata per la scuola secondaria di primo grado).

La necessità di elaborare ed attuare strategie per il "recupero" nel primo ciclo non è certo una novità assoluta, anzi costituisce uno dei caposaldi dei piani di miglioramento di moltissime scuole, in coerenza anche con le Indicazioni Nazionali, ma evidentemente si è ritenuto di esplicitarlo nel decreto valutazione per sottolineare la funzione formativa della valutazione.

Le rilevazioni nazionali sugli apprendimenti nelle scuole del primo ciclo

Le prove Invalsi rappresentano un'altra tematica "calda". Il decisore politico ha mantenuto ferme nel D.lgs 62/2017 le fondamenta del sistema delle prove standardizzate predisposte e coordinate dall'INVALSI, con qualche significativa integrazione ed alcuni aggiornamenti.

Quindi, ci saranno prove su base censuaria nella seconda e nella quinta primaria e nella terza secondaria; introduzione dell'inglese nelle prove di quinta primaria e nella terza secondaria, finalizzata a verificare il "posizionamento" sulle abilità di comprensione e uso della lingua in coerenza con il QCER.

Le rilevazioni degli apprendimenti contribuiscono al processo di autovalutazione delle scuole e forniscono strumenti utili al progressivo miglioramento dell'efficacia dell'azione didattica. Sia per la scuola primaria che per la scuola secondaria di primo grado, se ne sottolinea la necessaria coerenza con le Indicazioni Nazionali del primo ciclo.

Per quanto concerne l'obbligatorietà delle prove, il legislatore ha preferito confermare, di fatto, la formulazione esistente. Infatti, la previsione che le azioni relative allo svolgimento delle rilevazioni nazionali costituiscono per le istituzioni scolastiche attività ordinarie di Istituto non è difforme a quanto previsto dall'art. 51 comma 2 della legge 35/2012: "Le istituzioni scolastiche partecipano, come attività ordinaria d'istituto, alle rilevazioni nazionali degli apprendimenti degli studenti, di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176" .

Molti avrebbero forse preferito una formulazione più "decisa", che facesse esplicito riferimento all'obbligatorietà per le scuole. Si osserva, a questo proposito, che l'utilità delle prove INVALSI è una questione di cultura della valutazione, che fortunatamente negli ultimi anni si va diffondendo con sempre maggior convinzione.

Per lo specifico riferimento alla scuola secondaria di primo grado, si può rilevare che:

- viene "finalmente" fatta la scelta di introdurre per tutti la modalità "computer based" (con l'auspicio che le scuole vengano guidate e supportate da adeguate indicazioni organizzative);
- viene introdotta, come già accennato, la prova di inglese; anche in questo caso si tratta di prove di posizionamento sulle abilità di comprensione e uso della lingua, coerenti con il QCER; – viene confermato lo svolgimento solo nella terza classe, non più come prova di esame, ma come requisito di partecipazione allo stesso (è prevista pertanto un'eventuale prova suppletiva per gli assenti).

Si prevede inoltre che le prove si svolgano entro il mese di aprile e che l'esito delle prove verrà "restituito" anche individualmente con l'inserimento, nella certificazione delle competenze, dell'indicazione "in forma descrittiva" del livello raggiunto da ciascun alunno distintamente per ciascuna disciplina.

La richiesta di tenere distinti i risultati della prova standardizzata nazionale da quelli delle prove di esame in questi anni è stata condivisa da molti, anche se, in fin dei conti, le scuole si erano ormai ben adattate alle modalità precedenti.

Non si vogliono formulare giudizi di merito su tale questione: anche in questo caso, saranno gli esiti, che dovranno essere monitorati con regolarità e puntualità nel medio periodo, a dirci qualcosa sull'efficacia di tale scelta.

L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo

Per quanto concerne l'esame di "terza media" molti avevano fatto rilevare che mancava una vera e propria "copertura normativa" sulle modalità di svolgimento; il DPR 122/09 non conteneva, infatti, previsioni molto specifiche e l'esame era organizzato in base alle "istruzioni a carattere permanente" della circolare n. 48 del 32 maggio 2012.

Inoltre, ci si lamentava molto, e a ragione, della complessità della struttura dell'esame: cinque prove scritte compresa la prova INVALSI più il colloquio.

Il D.lgs 62/2017, pertanto, interviene con una certa puntualità sulla materia, pur se la modalità di articolazione e di svolgimento delle prove è affidata ad un successivo decreto del Ministro, che si ritiene di prossima emanazione.

In estrema sintesi, si sottolinea che:

- in sede di scrutinio di ammissione, il consiglio di classe esprime una votazione in decimi, che considera il percorso scolastico compiuto dal discente (non è una media della valutazione delle singole discipline del terzo anno);
- i requisiti di ammissione sono costituiti, oltre che dal non essere incorso nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame prevista dal DPR 249/1998 e s.m.i., dalla frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti e dalla partecipazione alle prove standardizzate nazionali;
- l'esame è costituito da tre prove scritte e da un colloquio;
- le prove scritte sono: prova di italiano, prova sulle competenze logico-matematiche; prova di lingua straniera, articolata in una sezione per ciascuna lingua studiata; – il colloquio è finalizzato a valutare le conoscenze descritte nel profilo finale dello studente secondo le Indicazioni Nazionali;
- la commissione, unica per tutta la scuola e articolata in sottocommissioni per ciascuna classe terza, è presieduta dal Dirigente Scolastico (Presidente interno e non più esterno);
- la valutazione complessiva, espressa in decimi, è calcolata con una modalità che attribuisce un rilevante "peso" al voto di ammissione, in quanto deriva dalla media tra tale voto di ammissione e la media dei voti di tutte le prove (scritte e colloquio); il voto di ammissione, quindi, "pesa" per il cinquanta per cento del totale.

Anche se si rimane in attesa dell'emanazione del decreto applicativo sopra citato, già dal testo del decreto emergono le principali novità del quadro normativo.

Oltre alla oggettiva semplificazione della struttura dell'esame, si sottolinea l'importanza attribuita ai risultati di apprendimento conseguiti in tutto il triennio.

Tenuto conto che l'ammissione all'esame si può deliberare anche in presenza di "parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento", si potrebbe dedurre che il voto di ammissione assegnato in sede di scrutinio finale potrebbe essere anche inferiore a sei decimi. Ciò sarà uno degli elementi di maggiore interesse che dovrà essere chiarito nel decreto ministeriale applicativo. Così come sarà interessante verificare se l'applicazione della norma sulla Presidenza delle Commissioni escluderà del tutto i Dirigenti Scolastici del primo ciclo dalla possibilità di partecipare alle Commissioni degli Esami del secondo ciclo (come parrebbe evidenziarsi da una interpretazione "letterale" del testo).

La certificazione delle competenze nel primo ciclo

L'applicazione delle Indicazioni Nazionali per il primo ciclo del 2012 è stata accompagnata in questi anni dalle attività di un apposito Comitato Scientifico Nazionale, che, oltre a indicare linee guida e a coordinare le attività di formazione sul territorio, ha proposto modelli di certificazione che sono stati ampiamente sperimentati per un triennio in un numero molto elevato di scuole (circa 2.000).

Il D.lgs 62/2017, prendendo spunto anche da tali attività e in coerenza con la delega, affronta la questione della certificazione delle competenze, sia indicandone i contenuti fondamentali, sia individuando i principi cui si dovrà attenere il decreto ministeriale che stabilirà i modelli di certificazione (anche questo DM si ritiene sia di prossima emanazione).

Quindi, la certificazione delle competenze, rilasciata al termine della scuola primaria e del primo ciclo di istruzione, descrive lo sviluppo delle competenze chiave e delle competenze di cittadinanza progressivamente acquisite, anche con funzione orientativa verso la scuola del secondo ciclo.

I modelli nazionali saranno "ispirati" dai seguenti principi:

- a. riferimento al profilo dello studente nelle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione;
- b. ancoraggio alle competenze chiave individuate dall'Unione europea, così come recepite nell'ordinamento italiano;
- c. definizione, mediante enunciati descrittivi, dei diversi livelli di acquisizione delle competenze;
- d. valorizzazione delle eventuali competenze significative, sviluppate anche in situazioni di apprendimento non formale e informale;
- e. coerenza con il piano educativo individualizzato per le alunne e gli alunni con disabilità.

Inoltre, come già detto, la certificazione delle competenze conterrà l'indicazione, in forma descrittiva, dei livelli raggiunti nelle prove standardizzate nazionali.

L'esame di Stato del secondo ciclo

L'obbligo di focalizzare l'intervento normativo del secondo ciclo solo sull'esame di Stato ha di fatto molto limitato la potenzialità innovativa in un settore che è da sempre molto delicato e sul quale sicuramente ci sarebbe bisogno di un profondo ripensamento.

Ad ogni modo, il decreto 62/2017 ha messo in discussione alcuni dei cardini della riforma del 1997, soprattutto per quanto concerne il "peso" del percorso scolastico rispetto a quello delle prove di esame.

Infatti, nell'ambito di un punteggio complessivo che rimane espresso in centesimi, 40 punti vengono assegnati tenendo conto delle medie dei voti conseguiti negli ultimi tre anni e solo 60 punti vengono riservati alle prove di esame.

Oltre a ciò, le prove di esame vengono ridotte a tre (due scritti ed un colloquio); alla tipologia delle prove viene dedicato un intero articolo del decreto (art. 17).

Non si interviene sulla composizione delle Commissioni di esame (che rimangono miste, con membri interni ed esterni).

Vengono introdotte anche per la classe quinta "superiore" (livello 13) le prove standardizzate nazionali di italiano, matematica e inglese, il cui svolgimento diventa, come per l'esame conclusivo del primo ciclo, requisito di ammissione agli esami, ma non concorre alla determinazione del punteggio finale.

Poiché lo scopo di questo contributo non è quello di fornire una lettura pignola e approfondita, articolo per articolo e comma per comma, di tutto il testo del decreto, si ritiene opportuno fornire qualche considerazione su alcuni punti che si ritengono significativi.

Credito scolastico e punteggio complessivo

Se la scelta di aumentare in modo significativo il peso numerico del credito scolastico è da considerare coraggiosa e coerente con l'esigenza di valorizzare la personalizzazione del processo di insegnamento/apprendimento e il curriculum dello studente, si può però notare che le tabelle allegate al decreto, ed in particolare la tabella A, conservano l'impostazione della normativa previgente che lascia al Consiglio di classe ben poca discrezionalità rispetto alle fasce di merito che dipendono dai voti di profitto.

In altre parole, il credito scolastico dipende in gran parte dai voti conseguiti nello scrutinio nelle singole discipline, e cioè da un elemento sul quale il decreto non poteva intervenire per non rischiare l'eccesso di delega. Volendo essere ancora più espliciti, l'esito dell'esame dipende per il 40% dalle attività valutative dei consigli di classe che, in molti casi, sono ancorate a vecchi schemi e a modelli docimologici superati o discutibili.

Si osserva, inoltre, che il decreto elimina di fatto il "credito formativo", che dal 1997 era stato oggetto di interpretazioni molto diversificate. In pratica, tutto dipende dai voti "di profitto" assegnati in sede di scrutinio.

L'ammissione all'esame

Anche la questione dei requisiti per essere ammessi agli esami è stata oggetto di un dibattito molto ampio e aspro; prova ne è che la versione del Decreto approvata in prima lettura conteneva una formulazione molto diversa (era infatti richiesta la media complessiva del sei).

Le feroci critiche che hanno seguito la pubblicazione della versione di gennaio 2017 (e le osservazioni pervenute dalle Commissioni parlamentari) hanno indotto il Consiglio dei Ministri a modificare forma e sostanza del requisito di ammissione.

Infatti, la nuova formulazione, contenuta nel comma 2 dell'art. 13 del decreto, prevede che: "(...) Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo...";

Per la verità, chi "vive" la scuola e "pratica" veramente gli scrutini, sa benissimo che la previsione "capestro" del D.lgs 122/09, che richiedeva almeno sei decimi in tutte le discipline, ha per anni obbligato i consigli di classe a equilibrismi di tutti i tipi (es. voti di consiglio, deliberazioni a maggioranza etc.) e che tali escamotage non erano tanto ispirati a puro "buonismo", ma alla scelta di non far perdere l'anno in caso di carenze rilevate in una o poche discipline (ma anche, se la vogliamo dire tutta, all'esigenza di non condizionare la sorte di uno studente alla volontà di un solo docente).

Quindi, e i dati numerici delle ammissioni negli ultimi dieci anni ce lo indicano chiaramente, si ricorreva a delle forme di "ipocrisia istituzionale" per cui in molti scrutini il docente di... (o i docenti di...) portava serenamente la sua proposta di insufficienza al consiglio, che provvedeva, di solito a maggioranza, a modificare la proposta di voto in una stentata e formale sufficienza, funzionale all'ammissione all'esame.

Non si può certo dire che la nuova previsione normativa risolva la questione, anche se penalizza, almeno in teoria, lo studente che viene ammesso all'esame con una media inferiore al sei, attribuendo a tale "candidato" il minimo del punteggio di ammissione, caso molto ipotetico perché il quattro o il cinque in una disciplina potrebbero essere equilibrati da uno o due sette in "comportamento" o altre discipline.

D'altra parte, non si può pretendere che un decreto che poteva intervenire solo sugli esami di Stato potesse modificare una situazione che richiederebbe una rivisitazione complessiva delle modalità, ma soprattutto della cultura della valutazione nella scuola secondaria superiore: le problematiche da affrontare sarebbero molto più ampie e complesse (a partire dal valore legale del titolo di studio e dal rapporto tra la votazione all'esame di Stato e l'ammissione alle Facoltà universitarie), ma probabilmente i tempi (anche politicamente parlando) non sono ancora maturi per scelte più impegnative.

Le prove di esame

Per quanto concerne le prove di esame, il decreto 62/2017 contiene una novità molto significativa: viene eliminata la terza prova scritta, che nelle intenzioni del legislatore del 1997 doveva costituire un vero e proprio ancoraggio al percorso curricolare della classe, ma che ben presto si era trasformata (fatte salve lodevoli ma non frequenti eccezioni) in una prova di accertamento delle sole conoscenze (il cosiddetto "quizzone" come era definito sugli organi di stampa).

Rimangono le due prove scritte a carattere nazionale: la prima finalizzata ad accertare la padronanza della lingua italiana; la seconda, che ha per oggetto una o più discipline, caratterizza il corso di studi.

Il decreto rinvia ad un successivo decreto del Ministro nel quale definire, nel rispetto delle Indicazioni Nazionali e delle Linee Guida, i quadri di riferimento per la redazione e lo svolgimento di tali prove. Oltre a ciò, obiettivo se si vuole ancora più ambizioso, tale decreto dovrà individuare anche le griglie di valutazione per l'attribuzione dei punteggi da assegnare alle prove scritte; questione assai delicata questa, anche perché il decreto dovrà ben chiarire cosa si intende per griglie di valutazione (qualcuno potrebbe obiettare: ma è possibile stabilire una griglia di valutazione a prescindere dalla traccia della prova?). È una tematica assai interessante, rispetto alla quale, fino ad oggi, sono stati forniti orientamenti nazionali (non obbligatori peraltro) solo per la prova di Matematica del Liceo Scientifico, con ricaduta giudicata sostanzialmente in modo positivo.

Ma vi sono altri due elementi da segnalare.

Il primo deriva dalla formulazione "una o più discipline" inserito nel comma 4 dell'art. 17 e concernente l'oggetto della seconda prova scritta: finalmente, si potrebbe dire! Perché è chiaro che un sistema che ha l'obiettivo di lavorare sulle competenze aveva trovato, in questi anni, un vincolo molto forte nella "mono-disciplinarietà" della prova prevista per legge; e ben lo sanno gli esperti che si sono cimentati nell'elaborazione delle tracce della seconda prova, soprattutto per l'istruzione tecnica e per l'Istruzione professionale. Con la novità introdotta si potranno costruire prove molto più coerenti con l'impostazione dei decreti di riordino, alle cui Linee Guida e Indicazioni Nazionali il D.lgs 62/2017 fa riferimento.

Altro elemento da sottolineare è contenuto nel comma 8 dell'art. 17: nei percorsi dell'istruzione professionale la seconda prova ha carattere pratico ed è tesa ad accertare le competenze professionali acquisite dal candidato. Inoltre, una parte della prova è predisposta dalla commissione d'esame in coerenza con la specificità del POF. Sarà molto interessante verificare, anche tenendo conto dei quadri di riferimento prima citati, la coerenza di tale indicazione con l'applicazione del D.lgs 61/2017, quello concernente la revisione dei percorsi dell'istruzione professionale.

Per quanto concerne il colloquio, non poche sono le novità: non più "tesina" (o argomento) proposta dal candidato, ma analisi di testi, documenti, esperienze, progetti, problemi proposti dalla commissione. Inoltre, una parte del colloquio sarà dedicata alla discussione di una relazione o di un elaborato concernenti l'esperienza di Alternanza Scuola-Lavoro.

Il curriculum dello studente

Anche se non si interviene direttamente sulla certificazione delle competenze in uscita dal secondo ciclo, l'art. 21 del decreto 62 prevede che al diploma sia allegato il curriculum della studentessa e dello studente.

Si tratta di una opportuna specificazione, peraltro in coerenza con l'art. 28 della Legge 107/2015.

Nel curriculum sono riportate le discipline ricomprese nel piano di studi con l'indicazione del monte ore complessivo destinato a ciascuna di esse, ma sono inserite anche altre importanti informazioni:

- i livelli di apprendimento, in forma descrittiva conseguiti nelle prove INVALSI, distintamente per ciascuna delle discipline oggetto di rilevazione e la certificazione sulle abilità di comprensione e uso della lingua inglese;
- le competenze, le conoscenze e le abilità anche professionali acquisite;
- le attività culturali, artistiche e di pratiche musicali, sportive e di volontariato, svolte in ambito extra scolastico;
- le attività di alternanza scuola-lavoro ed altre eventuali certificazioni conseguite, anche ai fini dell'orientamento e dell'accesso al mondo del lavoro.

Come si vede, si tratta di un importante sviluppo rispetto al certificato allegato al diploma, che viene ora rilasciato secondo il modello allegato al decreto ministeriale 3 marzo 2009, n. 26.

Ci sarà certamente bisogno di un coordinamento con le norme previgenti, tenendo conto che, dal 2016, è previsto anche il rilascio del supplemento EUROPASS al certificato. Adeguati chiarimenti si potranno evincere dal decreto applicativo di cui al comma 3 dello stesso art. 21, concernente l'adozione dei modelli del diploma finale e del curriculum dello studente.

Qualche considerazione finale (ma non certo "conclusiva")

Pur essendo stato da molti considerato come un provvedimento di natura "conservativa", è innegabile che il D.lgs 62/2017 potrà avere un impatto di non poco conto sul sistema nazionale di istruzione, con ricadute che ci sarà bisogno, come già detto, di monitorare con una certa continuità.

Altro fattore importante sarà costituito dai numerosi decreti applicativi che dovranno essere emanati, sia per il primo che per il secondo ciclo.

Tenendo conto che l'applicazione del decreto è prevista per l'anno scolastico 2017/2018 per il primo ciclo, è chiaro che le norme applicative e le indicazioni operative dovranno essere emanate con una certa sollecitudine per tale "settore" scolastico, soprattutto per quanto concerne l'esame conclusivo e la certificazione delle competenze.

Ciò non toglie che, anche per il secondo ciclo, nonostante si possa rilevare che i "nuovi" esami di Stato esordiranno nel 2018/2019, su alcuni DM si dovrà iniziare a lavorare con molta intensità fin da subito; si pensi, in particolare, all'ambizioso percorso che dovrà portare all'adozione dei quadri di riferimento e delle griglie di valutazione per tutte le discipline caratterizzanti i vari indirizzi.

Parimente importanti saranno le misure di accompagnamento e di supporto alle scuole: poiché il D.lgs 62/2017 non prevede una copertura finanziaria ad esse dedicata, sembra indispensabile prevedere un adeguato finanziamento, almeno nelle misure di cui al decreto annuale applicativo della Legge 440/1997.

Infine, una considerazione di sistema: la valutazione degli apprendimenti si inserisce a pieno titolo nel sistema integrato che comprende sia la valutazione delle scuole che quella delle prestazioni professionali.

Prendendo a prestito il titolo di una non recentissima, ma sempre attuale, raccolta di saggi di una quindicina di anni or sono, la definizione "valutazione come risorsa"¹ appare sempre di più significativa, perché la valutazione, nei suoi aspetti e nelle sue accezioni più ampie, rappresenta e dovrà rappresentare sempre di più un potente strumento a supporto del miglioramento.

Testo tratto da Notizie della Scuola 5/2017

¹ G. Domenici, La valutazione come risorsa, Tecnodid, Napoli, 2000.